

La copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici

Dott. Umberto Guidoni Co Direttore Generale Ania

23 Giugno 2025

Ania
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici



Agenda

- I. Cambiamento climatico e protection gap
- II. L'attuale contesto italiano
- III. Le nuove misure della Legge di Bilancio 2024
- IV. Le disposizioni del decreto attuativo
- V. Le modifiche introdotte dal Decreto Legge 39/25
- VI. L'importanza della prevenzione
- VII. Conclusioni
- VIII. FaQ ANIA



Cambiamento climatico: il protection gap

336

\$318M

\$137M

\$181M

Eventi catastrofici

Perdite economiche

Danni assicurati

Protection gap

Numero di eventi a livello mondiale
nel 2024

Totale dei danni in miliardi di dollari

Copertura assicurativa in miliardi di
dollari

Divario di protezione in miliardi di
dollari

**Il 2024 è stato caratterizzato da ingenti perdite economiche dovute a eventi catastrofici.
Le tempeste convettive hanno superato i 50 miliardi di dollari per il secondo anno consecutivo.**

Tempeste Convettive: Un Trend in Crescita

1

Stati Uniti

Principale area colpita con perdite superiori a 50 miliardi di dollari.

2

Canada

Record storico con la grandinata di Calgary: 2,3 miliardi di dollari in perdite assicurate.

3

Giappone

Perdite record di 1,3 miliardi di dollari per eventi convettivi.

Il 2024 è stato il secondo anno consecutivo con perdite da tempeste convettive oltre i 50 miliardi di dollari.

Questo fenomeno si sta espandendo geograficamente. Nuovi record di danni sono stati registrati in tutto il mondo.





Impatto in Europa: Focus sulle Alluvioni

9 mld \$

Perdite Totali

Danni assicurati da alluvioni in Europa

4,7 mld \$

Valencia

L'evento più costoso in Spagna

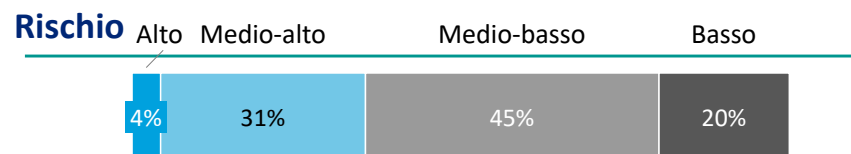
**In Europa, le alluvioni hanno causato le maggiori perdite assicurate nel 2024.
L'alluvione di Valencia è stata particolarmente devastante.
L'evento di Valencia è il disastro naturale più costoso nella storia della Spagna.**

IL 78% DEGLI EDIFICI ITALIANI È ESPOSTO AD UN RISCHIO ALTO O MEDIO-ALTO TRA TERREMOTO E DISSESTO IDROGEOLOGICO

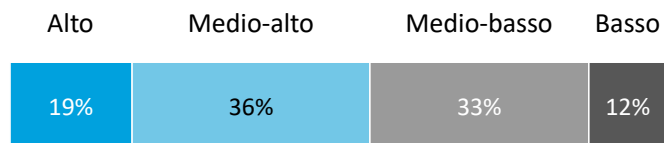
Italia: fattori di rischio e livello di esposizione



Terremoti
(% edifici esposti)



Il **35%** degli edifici italiani è esposto a rischio sismico



Il **55%** degli edifici italiani è esposto a rischio idrogeologico



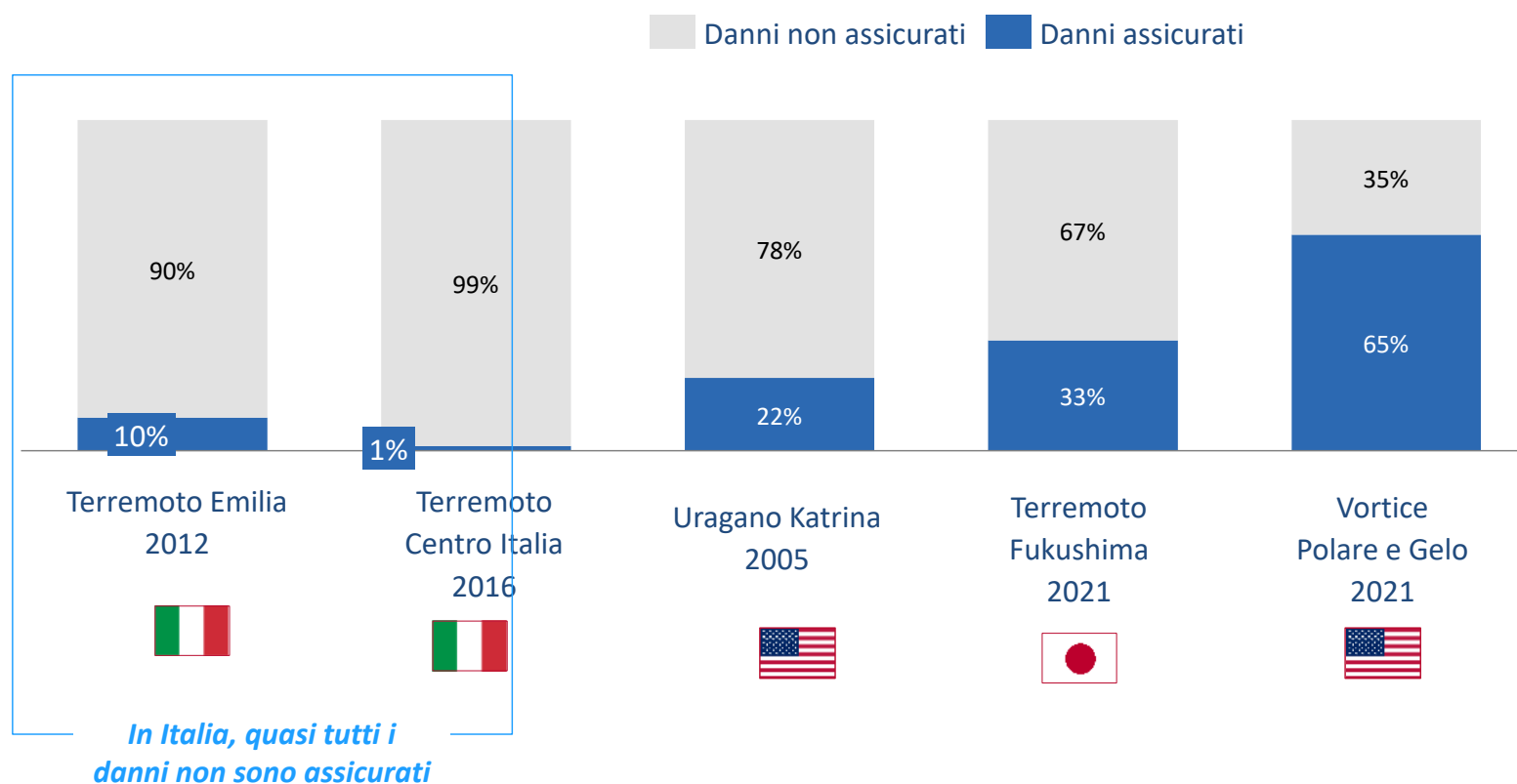
Fenomeni idrogeologici
(% edifici esposti)

6 dei 10 terremoti con maggiori danni che si sono verificati **in Europa** nel periodo **1970 - 2016** sono avvenuti **in Italia**

Circa il **78%** degli edifici italiani è esposto ad un rischio alto o medio alto tra sismico e idrogeologico

IN ITALIA IN ASSENZA DI UNO SCHEMA ASSICURATIVO NAZIONALE SOLO UNA PICCOLA PERCENTUALE DEI DANNI DA EVENTI NATURALI È ASSICURATA

Danni da catastrofi naturali coperti da assicurazione vs non coperti (%)

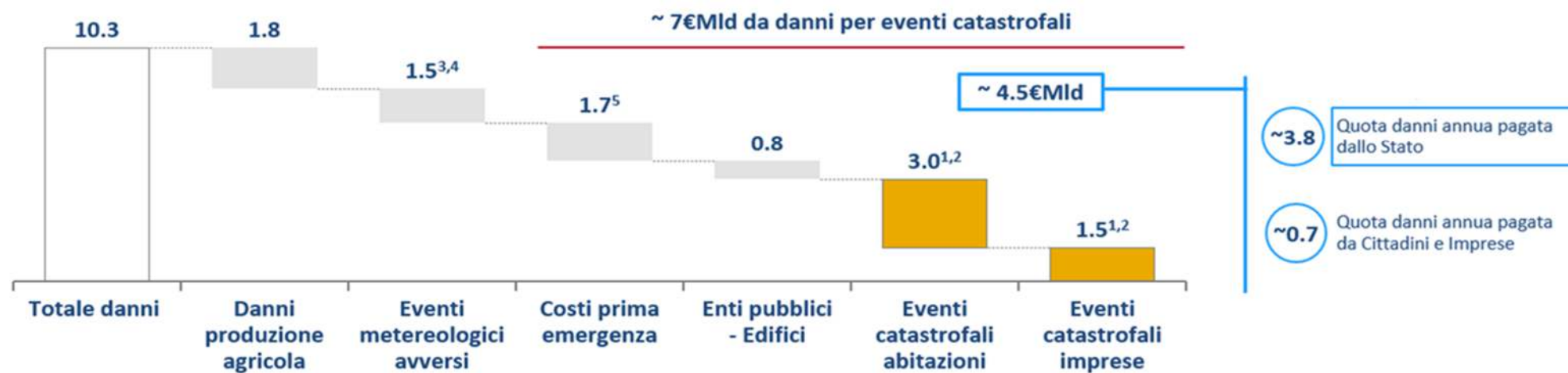


Fonte: AON, IVASS, OECD, Economic paper (Kunreuther H. C., Michel-Kerjan E. O., 2017); Greenpeace

ITALIA: FATTORI DI RISCHIO E LIVELLO DI ESPOSIZIONE

Data la scarsa copertura privata, lo stato copre ad oggi la maggior parte dei danni catastrofici

Danni annui da eventi catastrofici e quota danni pagata da Stato vs Cittadini/Imprese (€Mld)



1. Sisma : stimato partendo dagli ultimi 3 principali terremoti in ordine cronologico; 2. Alluvioni: stima su input 4,5Mld€ spesi nel 2019 per calamità naturali e tasso implicito di crescita del 6%; 3. In EU i danni per tempeste rappresentano il 33% del totale nel periodo 1980-2019, tale valore è stato moltiplicato per 4.5Mld€, che è la stima del totale danni idrogeologici per il 2019 in Italia, applicando poi il tasso di crescita dei fenomeni meteo verificatisi; i valori per abitazioni/imprese calcolati su esempi campione; 4. EM-DAT database; 5. Dato della Prot. Civile

L'ESPOSIZIONE DEL MERCATO ITALIANO ALLE CATASTROFI NATURALI

ANIA ha avviato dal 2021 una rilevazione statistica per valutare il grado di diffusione delle coperture per le principali calamità naturali, distintamente per le abitazioni civili e per le imprese ubicate sul territorio nazionale. Le garanzie oggetto di rilevazione sono: **terremoto, alluvione, incendio, grandi incendi e altri eventi naturali in cui confluiscono tutte le altre calamità naturali quali la grandine, il vento forte, l'eccesso di pioggia o di neve.**

Il nostro Paese, oltre ad essere **esposto a un rischio sismico tra i più elevati in Europa** (circa il 40% delle abitazioni civili è situato nelle zone a media ed elevata pericolosità), **risulta molto fragile anche dal punto di vista del dissesto idrogeologico** con quasi il 95% dei comuni italiani a rischio frane, alluvioni e/o erosione costiera. Complessivamente risulta che **oltre l'80% delle abitazioni civili è esposto a un livello di rischio medio-alto per almeno uno degli eventi citati**. Ciononostante, le coperture contro le catastrofi naturali sono ancora molto poco diffuse nel nostro Paese: solo il 6% delle abitazioni e il 5% delle aziende ha una copertura assicurativa, con differenze notevoli in funzione della dimensione di quest'ultime.

ABITAZIONI CIVILI IN ITALIA

(Censimento ISTAT 2021)



^(*) Unità abitative assicurate per il solo rischio terremoto, per il solo rischio alluvione o per entrambi i rischi catastrofali

IMPRESE IN ITALIA¹

	NUMERO ADDETTI	NUMERO IMPRESE	STIMA % IMPRESE ASSICURATE ^(*)	
			RISCHIO INCENDIO	RISCHI CATASTROFALI ^(*)
IMPRESE MICRO	0-9	4.314.961	50%	4%
IMPRESE PICCOLE	10-49	196.855	94%	19%
IMPRESE MEDIE	50-249	24.526	93%	72%
IMPRESE GRANDI	+250	4.292	96%	97%
TOTALE		4.540.634	52%	5%

¹ ISTAT - Imprese attive e addetti (anno 2021)

^(*) Stima su dati ANIA

^(*) Imprese assicurate per il solo rischio terremoto, per il solo rischio alluvione o per entrambi i rischi catastrofali

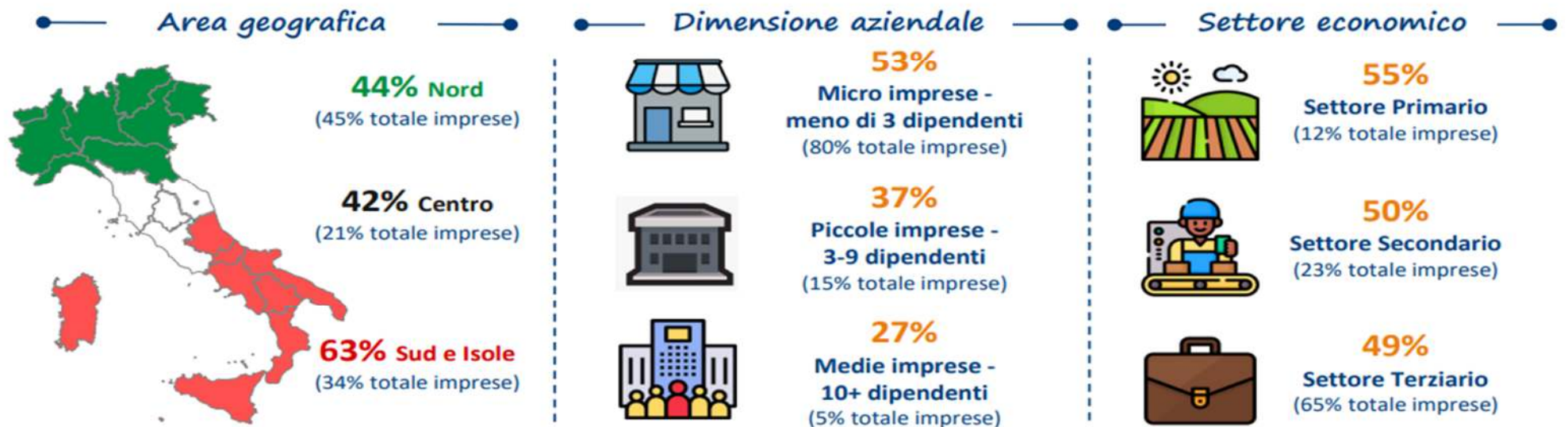
INDAGINE «ANIA» SUL PROTECTION GAP DELLE PMI

Da una recente indagine Ania, si stima che il *protection gap* complessivo delle PMI italiane raggiunge in media il 51% del reale fabbisogno stimato.

Quasi un terzo delle aziende presenta una situazione di scopertura assicurativa fortemente critica.

La vista del *protection gap* per macro cluster evidenzia differenze molto significative rispetto a geografia e classe dimensionale, mentre la situazione è più omogenea a livello di settore economico

Protection gap delle PMI italiane: 51%

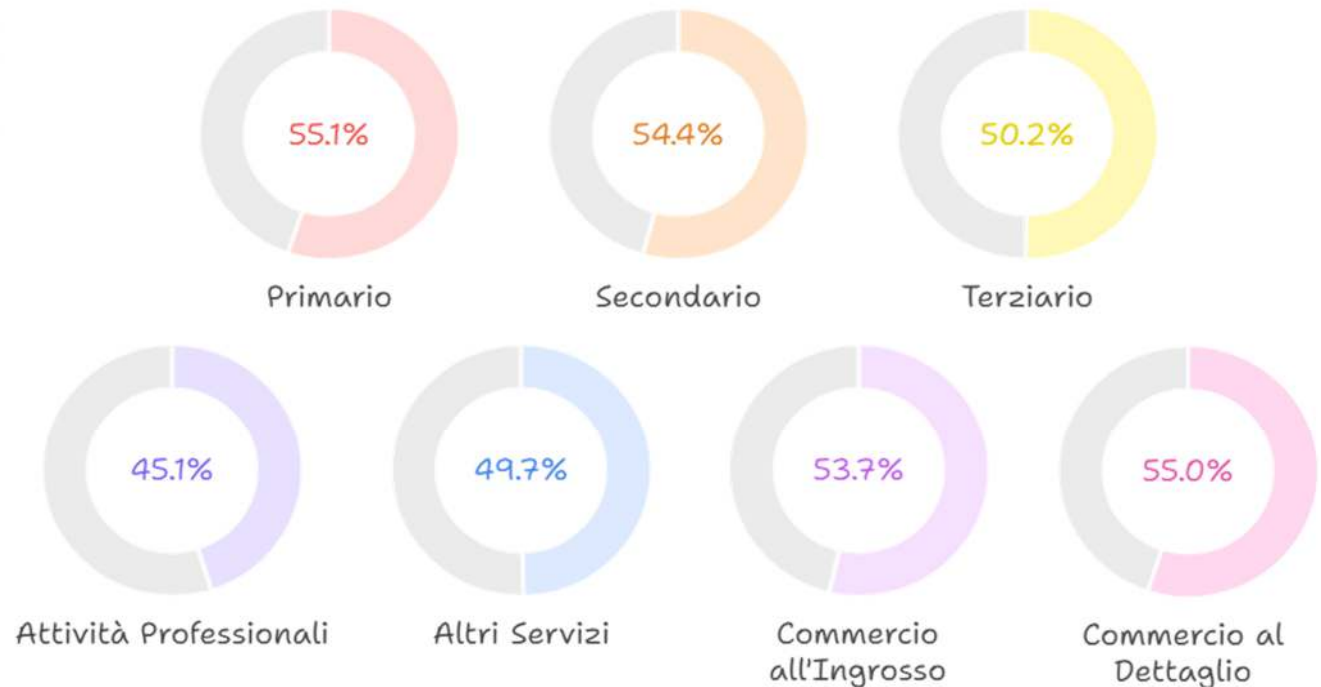


LE MICRO IMPRESE

Il **divario assicurativo** è particolarmente marcato tra le **microimprese**, soprattutto nei settori del commercio e dei servizi, suggerendo un'area di vulnerabilità rilevante all'interno del tessuto produttivo.

- Il settore primario registra il valore massimo con un 55,1%, seguito da vicino dal secondario (54,4%) e dal terziario (50,2%).
- Il commercio al dettaglio detiene il valore più alto del protection gap (55,0%), seguito dal commercio all'ingrosso (53,7%).

Protection Gap per Settore e Tipo di Attività



Questo squilibrio compromette non solo la resilienza delle singole aziende, ma anche la stabilità economica generale, evidenziando l'urgenza di promuovere l'educazione assicurativa, incentivare l'adozione di coperture adeguate e offrire soluzioni accessibili, soprattutto per le realtà più piccole e vulnerabili.

L'ATTUALE CONTESTO ASSICURATIVO LEGATO ALLE CATASTROFI



Sfruttamento del territorio, esposizione al rischio, concentrazione urbana



Vulnerabilità dei beni assicurati



Aumento del costo della riassicurazione



Crescita del numero di polizze con copertura NatCat e/o eventi atmosferici

L'attuale contesto assicurativo legato alle catastrofi naturali

PROBLEMATICHE ATTUALI

ASSICURATIVE

- Bassa penetrazione delle polizze contro i rischi catastrofali nel mercato italiano
- Percezione inadeguata del rischio da parte delle imprese
- Costi elevati delle coperture assicurative in aree ad alto rischio
- Difficoltà nella modellizzazione e tariffazione dei rischi catastrofali

DI SISTEMA

- Elevati oneri per la finanza pubblica in caso di eventi catastrofali
- Tempi lunghi per la ricostruzione e la ripresa economica
- Incertezza nella ripresa produttiva per le imprese colpite da eventi naturali
- Limitata capacità di resilienza del sistema economico

L'attuale modello di gestione dei rischi catastrofali in Italia si basa principalmente sull'intervento ex-post dello Stato, con tutte le inefficienze che ciò comporta in termini di tempi, costi e incertezza per le imprese colpite.

LE SFIDE DEL COMPARTO ASSICURATIVO NEL PROSSIMO FUTURO

MIGLIORARE L'ANALISI DEI RISCHI

Sviluppare modelli predittivi più accurati

AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO

Ampliare la diffusione delle polizze



COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO

Definire schemi di partnership efficaci

TEMPESTIVITA' NELLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Garantire rapida ripartenza delle imprese

Per migliorare l'assicurabilità dei rischi catastrofali è necessario adottare un approccio integrato che coinvolga tutti gli stakeholder del sistema.



La Legge di Bilancio 2024: Principali disposizioni



Obbligo Assicurativo

Introduzione dell'obbligo per tutte le attività produttive locate sul territorio Italiano di assicurarsi contro i rischi catastrofali



Obbligo a contrarre

Le compagnie di assicurazione sono obbligate a stipulare polizze contro i rischi catastrofali per le imprese.
Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo è punito dall'IVASS con sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro.



Termini per l'adempimento

Tempistiche differenziate a seconda del livello dimensionale dell'impresa



Modalità di offerta

Copertura individuale, in coassicurazione o in forma consortile mediante pluralità di imprese assicurative



La Legge di Bilancio 2024: Principali disposizioni



Partnership Pubblico Privato

Le Compagnie possono trasferire a Sace in qualità di «riassicuratore pubblico» fino al 50% degli indennizzi con un cap di copertura pari a 5 miliardi per il 2024, 2025, 2026



Premi

Devono essere proporzionati al rischio effettivo



Condizioni di Polizza

Scoperto/franchigia non superiore al 15% del danno



Eventi coperti

Sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana



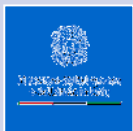
Inadempimento dell'obbligo

La legge prevede che dell'inadempimento si terrà conto ai fini dell'erogazione di incentivi e di ogni altro contributo a carico dello Stato

La Legge di Bilancio 2024: impianto sanzionatorio



La legge bilancio prevede che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si debba tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche.



Lo scorso 14 aprile 2025, il Mimit y nelle FAQ i pubblicate sul sito ha precisato che la disciplina recata dall'art. 1, comma 102, Legge n. 213/2023, non ha carattere autoapplicativo. Tale norma stabilisce, infatti, che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si debba tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Il ministero ha inoltre precisato che la norma non ha effetto retroattivo.

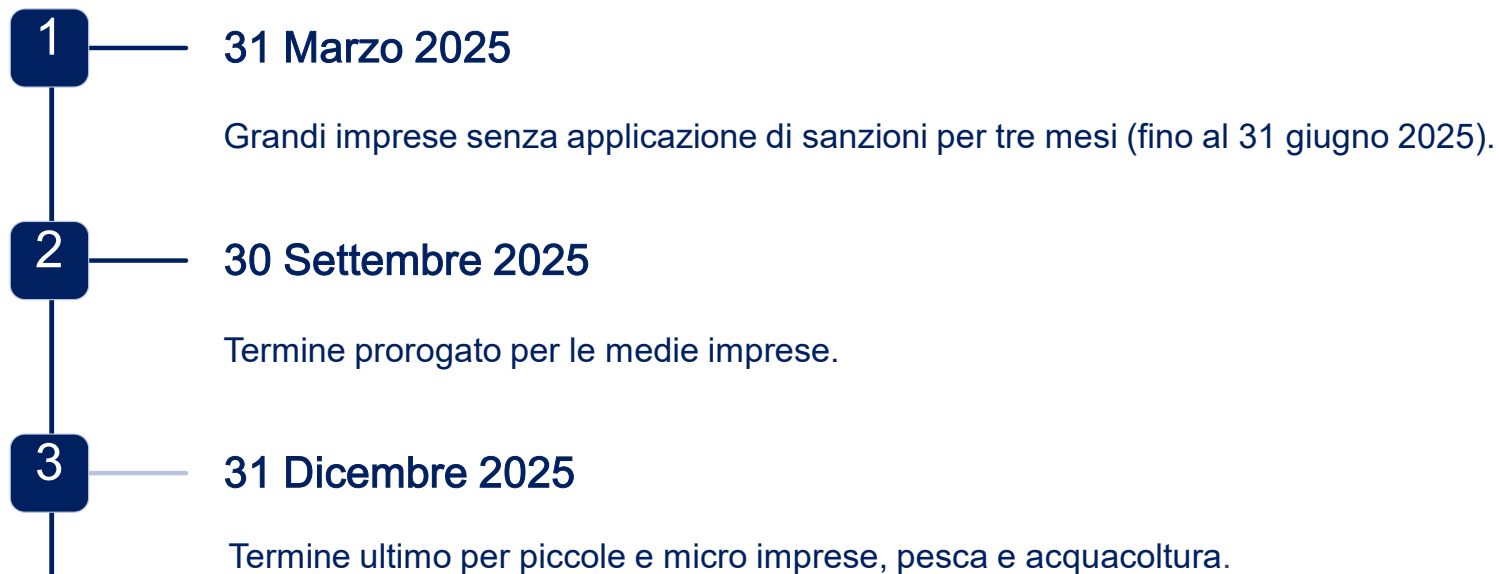


Il decreto incentivi in attesa di pubblicazione prevede all' art. 9 lettera f) che è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni pubbliche in caso di inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il MIMIT si è impegnato a emanare una circolare con ulteriori chiarimenti utili ai fini di individuare gli incentivi pubblici esclusi.

TEMPISTICHE PER ADEGUARSI ALLA PREVISIONE NORMATIVA

Il decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 convertito in Legge 78/2025 (cd. Decreto Catastrofali) ha posticipato il termine entro cui le imprese soggette all'obbligo dovranno assicurarsi, differenziando la scadenza in base alle dimensioni dell'impresa.



Il decreto ministeriale N.38/2025

Articoli	Contenuto
Art. 1	Definizioni e perimetro normativo
Art. 2	Oggetto della copertura
Art. 3	Eventi calamitosi
Art. 4-5	Premi e capacità assuntiva
Art. 6-7	Danni indennizzabili e massimali
Art. 8	Trasparenza dell'offerta
Art. 9-11	Riassicurazione e disposizioni transitorie

Il decreto prevede quattro leve per calmierare i premi delle polizze: definizione degli eventi, casi di esclusioni, limiti di indennizzo e massimali/franchigie.





Il decreto attuativo: contenuti

Requisiti tecnici delle polizze

Il decreto definisce i seguenti aspetti:

- Definizione degli eventi coperti (sismi, alluvioni, frane)
- Modalità di determinazione dei premi in base al rischio
- Limiti alla capacità di assunzione per le compagnie
- Entità del danno indennizzabile e scoperti applicabili
- Massimali e limiti di indennizzo differenziati

Obblighi di trasparenza

Le compagnie assicurative devono garantire:

- Offerta assicurativa vista la previsione all'obbligo a contrarre
- Disponibilità di documenti informativi completi
- Pubblicazione delle condizioni di contratto

L'obiettivo del decreto è bilanciare la necessità di garantire un'adeguata copertura alle imprese con la sostenibilità economica del sistema assicurativo, prevedendo strumenti di trasparenza e tutela per tutti gli attori coinvolti.

DECRETO ATTUATIVO: CONTENUTI

PERIMETRO SOGGETTIVO

L'impresa con sede legale in Italia e le imprese con sede legale all'estero con una stabile organizzazione di servizi in Italia tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'art. 2135 del codice civile (imprese agricole). **Nella relazione illustrativa viene precisato che per imprese sottoposte all'obbligo di assicurazione devono intendersi "tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente.**

PERIMETRO OGGETTIVO

Le immobilizzazioni di cui all'art. 2424 c.c., primo comma, sezione attivo B –II, numeri 1), 2) 3) del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa;

NB: Come chiarito dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 155/2024, convertito in legge (n. 189/2024) e dall'art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 18/ 2025, l'oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall'articolo 2424 del codice civile (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del D.M. 18/ 2025). **A titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.**

DECRETO ATTUATIVO: CONTENUTI

DANNI Inclusi nel perimetro del decreto
Solo danni materiali e diretti alle immobilizzazioni di cui
All'art. 2424 del c.c.



DANNI FABBRICATO

Fabbricato: Intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi infissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici e igienici, impianti elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di segnalazione, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato.

Terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche, geografiche in relazione alla loro posizione e conformazione.



DANNI AL CONTENUTO

Impianti e Macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;

Attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e non iscritti al P.R.A

DANNI Esclusi dal perimetro del decreto
Danni indiretti



DANNI INDIRETTI

Sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento, ma da esso derivanti.

Il principale danno indiretto per le imprese è la BUSINESS INTERRUPTION ossia l'interruzione di attività che in caso di evento catastrofe è inevitabile

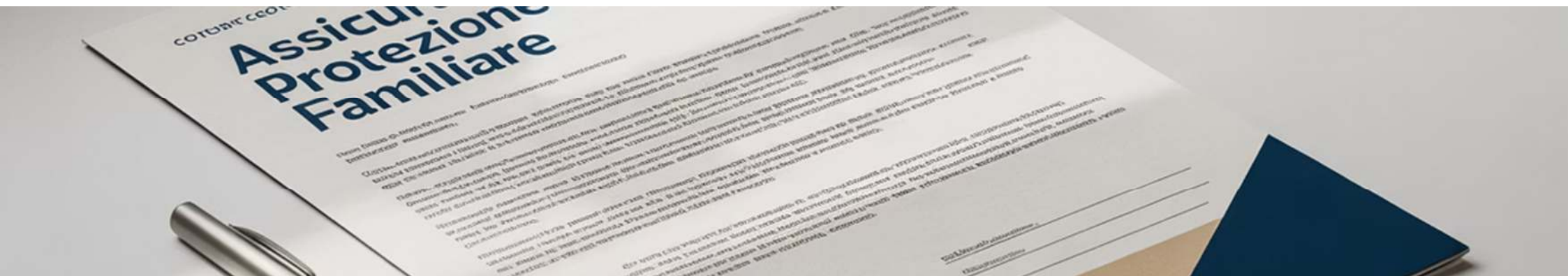
DECRETO ATTUATIVO: CONTENUTI

Definizioni per individuare la somma da assicurare

- **valore di ricostruzione:** importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, **caratteristiche** costruttive, dimensioni e funzionalità;
- **costo di rimpiazzo:** valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
- **costo di ripristino:** valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;
- **somma assicurata:** l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate;
- **copertura assicurativa a primo rischio assoluto:** l'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

Definizione dei limiti quantitativi

- **scoperto:** importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato;
- **franchigia:** importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro;
- **massimale o limite di indennizzo:** importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata;



Esclusioni e limiti contrattuali

ESCLUSIONI DI POLIZZA

- Danni conseguenza diretta del comportamento umano
- Danni da conflitti armati, terrorismo, sabotaggio
- Danni da energia nucleare o inquinamento

SCOPERTO

- Fino a 30 milioni: scoperto massimo del 15%
- Oltre 30 milioni: libera negoziazione

MASSIMALI/LIMITI

- Fino a 1 milione: limite di indennizzo pari alla somma assicurata
- 1-30 milioni: limite di indennizzo non inferiore al 70%
- Oltre 30 milioni: libera negoziazione

DEFINIZIONE DEGLI EVENTI CALAMITOSI COPERTI



Alluvione/Inondazione/Esondazione

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. **Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione).**



Sisma

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. **Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.**



Frana

Movimento, scivolamento, distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. **Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.**

N.B. le coperture oggetto dell'obbligo assicurativo, tranne in caso di sisma, non prevedono «trigger» volti delimitare l'area dell'intervento assicurativo

GLI EVENTI ESCLUSI DALLA COPERTURA

La relazione illustrativa accompagnatoria al decreto fornisce elementi significativi per individuare correttamente gli eventi che rientrano in copertura



Non possono essere considerati Alluvione/inondazione/esondazione i seguenti eventi: mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (c.d. bombe d'acqua). Inoltre, sono escluse la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sul Fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.



Non possono essere considerati "Sisma" i seguenti eventi: le eruzioni vulcaniche, il fenomeno del bradisismo, subsidenza, valanghe, slavine, alluvioni, inondazioni, esondazioni, allagamenti, mareggiate, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto. Inoltre, sono esclusi l'emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del Terremoto sul Fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.



Non possono essere considerati "frana" i seguenti eventi: sisma, alluvione, inondazione ed esondazione; eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra. Sono inoltre escluse le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori; Restano escluse frane già note o potenzialmente già note;

Eventi inclusi ed esclusi: esempi pratici

Tipo di evento	Eventi inclusi	Eventi esclusi
Alluvioni	Alluvione del Po 2000, Piemonte 2008 e 2016, Marche 2022, Emilia-Romagna 2023, Toscana 2023	Disastro del Vajont 1963, bomba d'acqua Milano 2024, maremoti
Sisma	Friuli 1976, Irpinia 1980, L'Aquila 2009, Emilia 2012, Centro Italia 2016	Sismicità indotta da attività antropica, bradisismi, subsidenze
Frane	Frane di Sarno 1997, frane attivate da eventi sismici o alluvionali	Vajont 1963, movimenti graduali, frane dovute a errori di progettazione

Le definizioni degli eventi includono parametri temporali: sono considerate come singolo evento le prosecuzioni dei fenomeni entro 72 ore dalla prima manifestazione.



Le modifiche introdotte dal Decreto Legge 39/2025

- Lo scorso 28 Maggio stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 27 maggio 2025, n. 78 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
- Queste modifiche normative rappresentano un importante passo avanti nella regolamentazione dell'assicurazione contro i rischi catastrofali per le attività produttive italiane, definendo l'impianto normativo introdotto dalla legge bilancio e chiarendo diversi aspetti critici

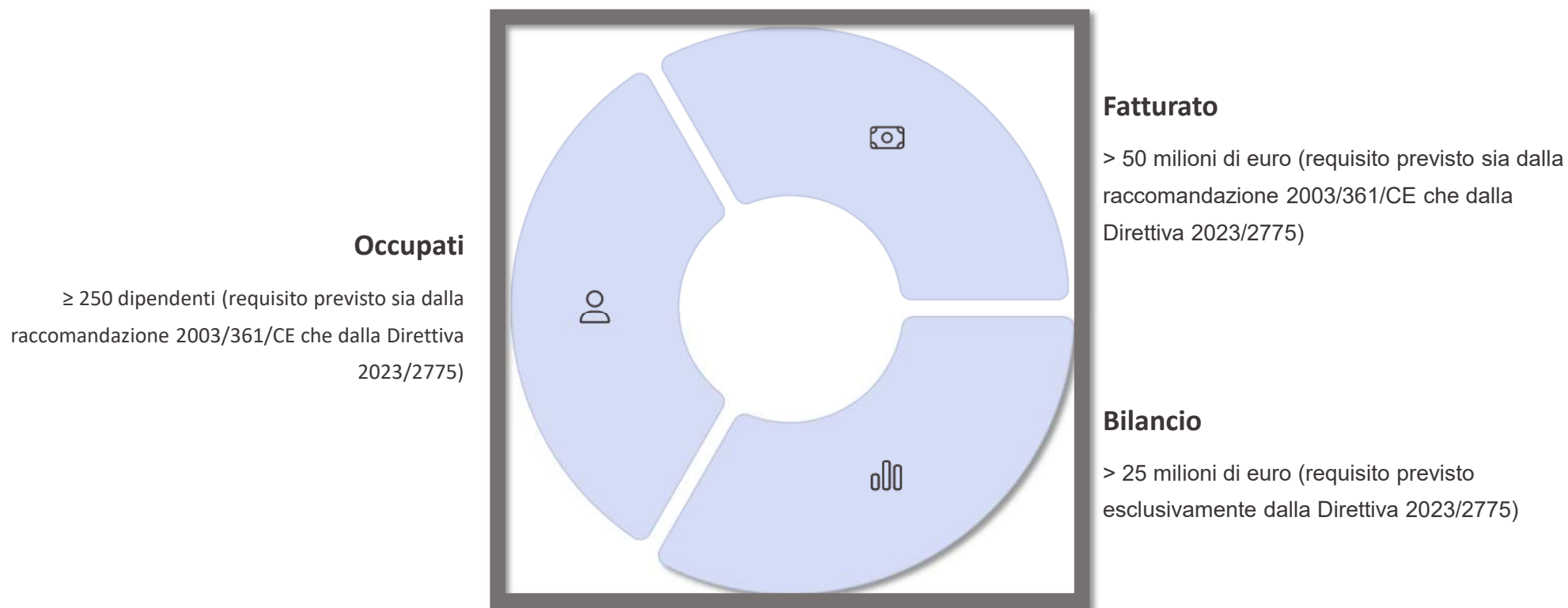
NUOVI CRITERI DIMENSIONALI PER LE IMPRESE

Il decreto da ultimo approvato modifica il riferimento normativo per l'individuazione dei criteri dimensionali a cui fare riferimento per l'adeguamento all'obbligo assicurativo.

CATEGORIA	RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE	DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/2775
MICROIMPRESA	< 10 occupati - Fatturato o bilancio ≤ 2 mln €	< 10 occupati - Fatturato ≤ 900.000 € - Bilancio ≤ 450.000 €
PICCOLA IMPRESA	< 50 occupati - Fatturato o bilancio ≤ 10 mln €	< 50 occupati - Fatturato ≤ 10 mln € - Bilancio ≤ 5 mln €
MEDIA IMPRESA	< 250 occupati - Fatturato ≤ 50 mln € - Bilancio ≤ 43 mln €	< 250 occupati - Fatturato ≤ 50 mln € - Bilancio ≤ 25 mln €

La definizione da prendere a riferimento per le micro/piccole e medie imprese è quella prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE (in luogo di quella della direttiva delegata 2023/2775) mentre per le grandi imprese rimane il riferimento alla direttiva delegata 2023/2775.

DEFINIZIONE DI GRANDE IMPRESA



È considerata grande impresa quella che supera almeno due dei criteri dimensionali previsti nella definizione di media impresa. Questi criteri sono da prendere a riferimento per individuare il livello dimensionale ai fini dell'adeguamento ai termini per la sottoscrizione della polizza.

Le principali novità della normativa

Beni Assicurabili (Art. 3-quinquies)

L'assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il titolo edilizio non era obbligatorio.

Sono assicurabili anche gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono.

Somme Assicurate (Art. 3-bis)

Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile, il costo di rimpiazzo dei beni mobili, o di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso.

Questa disposizione sembra escludere modalità liquidative che non si basino sul valore effettivo del bene. Solo per i terreni rimane la possibilità di liquidare il danno a primo rischio assoluto in quanto espressamente previsto.

Monitoraggio sui Premi (Art. 3-quater)

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, svolge funzioni di controllo e verifica per prevenire fenomeni speculativi sui premi assicurativi.

Limiti Contrattuali (Art. 3-ter)

Viene specificato che il limite contrattuale dello scoperto/franchigia del 15% del danno non si applica alle grandi imprese e alle società controllate e collegate che possiedono:

- Fatturato superiore a 150 milioni di euro
- Almeno 500 dipendenti

Accesso contributi Pubblici (art. 3 – quinquies)

Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici

Le principali novità della normativa

1

BENI DI PROPRIETÀ DI TERZI

L'imprenditore può assicurare beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività, comunicando al proprietario di aver stipulato la polizza.

2

INDENNIZZO

L'indennizzo spettante viene corrisposto al proprietario del bene, che deve usare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

3

DIRITTI DELL'IMPRENDITORE

In caso di inadempimento, l'imprenditore ha diritto a una somma pari al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività nei limiti del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.

Per rimborsare i premi pagati dall'imprenditore all'assicuratore, le spese del contratto e altre spese, l'imprenditore ha privilegio secondo quanto stabilito dall'art. 1891, comma 4 c.c. recante "Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta".

L'importanza della prevenzione nella gestione dei rischi catastrofici

Approccio integrato

La gestione efficace dei rischi catastrofici richiede un approccio multidisciplinare che integri conoscenze scientifiche, economiche, ingegneristiche e sociali. Solo attraverso questa visione integrata è possibile sviluppare strategie di mitigazione realmente efficaci.

Prevenzione prioritaria

La prevenzione deve essere considerata la strategia primaria di mitigazione del rischio, attraverso **la pianificazione territoriale, il consolidamento degli edifici vulnerabili e la sensibilizzazione della popolazione. Il trasferimento assicurativo rappresenta un complemento essenziale ma non sostitutivo delle misure preventive.**

Opportunità di sviluppo

La mitigazione dei rischi catastrofici può trasformarsi in un'opportunità di sviluppo sostenibile, attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio, la creazione di infrastrutture resilienti e lo sviluppo di una cultura della prevenzione che favorisca comportamenti responsabili.

La prevenzione rappresenta un pilastro fondamentale nella mitigazione degli effetti devastanti causati da eventi catastrofici, sia naturali che antropici

Le strategie preventive promuovono la protezione degli ecosistemi e la gestione sostenibile delle risorse naturali, riducendo la vulnerabilità territoriale

FAQ ANIA: I quesiti più comuni sul Decreto Attuativo 18/2025



Cosa prevede la Legge di Bilancio 2024?

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo, per tutte le imprese in Italia, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa. Le modalità operative sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 18/2025. L'obbligo è bilaterale: sia per le imprese che per le compagnie assicurative.



Chi deve assicurarsi?

Tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia per cui è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa, ad esclusione delle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c.



Beni in locazione e leasing?

Come chiarito dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 155/2024, in caso di beni concessi in locazione, l'affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.

FAQ: I quesiti più comuni sul Decreto Attuativo 18/2025

L'obbligo è operante per le attività nel REA?

Sono tenute ad assicurarsi "tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità". Non risulta menzionato il R.E.A. nella normativa applicabile.

Anche i singoli negozi saranno tenuti alla sottoscrizione?

Sì, tutte le imprese comunque iscritte nel Registro delle imprese si devono assicurare. La ratio della normativa è proprio quella di garantire un "ombrello protettivo" adeguato a tutte le imprese, incluse quelle di minori dimensioni.

Cosa succede con le abitazioni a uso promiscuo?

Se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo, anche se si tratta di un'abitazione ad uso promiscuo.

Le imprese artigiane sono obbligate?

Sì, sono tenute ad assicurarsi "tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità", incluse quindi le imprese artigiane.

Entro quando le compagnie devono adeguare i prodotti?

Il decreto prevede che le imprese di assicurazione dovranno adeguare i propri prodotti alle disposizioni del decreto entro il 31 marzo 2025.